



Emergenza abitativa per il personale della Polizia di Stato il SIULP scrive al Ministro dell'Interno

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro dell'Interno il 6 maggio u.s., dalla Segreteria Nazionale:

"... Con la presente, avverto il dovere di portare alla Sua attenzione una problematica che ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale e professionale: la cronica carenza di disponibilità alloggiativa per le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Le recenti deliberazioni del Consiglio dei ministri relative al cosiddetto "Piano Casa" rappresentano una prospettiva di riqualificazione nel lungo periodo per tutti i cittadini, non appaiono sufficienti a sanare le criticità immediate che colpiscono tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato.

In particolare, mi permetto di richiamare la Sua attenzione sul dettato dell'art. 19, comma 7, del Decreto Sicurezza (D.L. 24 febbraio 2026 n. 23, convertito con L. 24 aprile 2026 n. 54), che autorizza i Vice Ispettori, durante il periodo di prova, ad alloggiare per un massimo di tre mesi presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Norma sicuramente lodevole nelle intenzioni, ma che non ha trovato concreta attuazione, esponendo i colleghi a gravi disagi.

A ciò si aggiunge il fatto che a partire dal 14 maggio p.v., centinaia di Agenti termineranno il predetto periodo di prova e per molti di loro la scadenza si tradurrà in una repentina perdita della disponibilità alloggiativa, proprio in concomitanza con l'avvio della stagione estiva. La criticità, tuttavia, non riguarda soltanto questa categoria. L'intera platea del personale della Polizia di Stato è duramente colpita dalla carenza di alloggi collettivi di servizio e dalla totale assenza di soluzioni abitative a canone calmierato. Nelle città metropolitane come Roma,

SOMMARIO

- Emergenza abitativa del personale della Polizia di Stato – Richiesta di intervento
- Criticità relative alla mancata previsione di "scorrimento" della graduatoria per il concorso interno a 411 posti da Vice Ispettore
- Dalla TARI alla TARIP
- Quando il consumo di alcolici è causa di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato
- Ricalcolo del conguaglio fiscale connesso alla fruizione del doppio buono pasto – Richiesta di riesame
- Adeguamento requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita
- Modifiche agli istituti per la tutela della genitorialità
- Servizio Centrale di Protezione e Nuclei Operativi di Protezione – Mancata corresponsione dei compensi per lavoro straordinario resi nel mese di marzo
- Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio
- Intercettazioni ambientali in locali privati e condivisi con un Parlamentare

Milano, Firenze, ad esempio, e nelle località ad alta vocazione turistica, il boom degli affitti brevi ha sottratto al mercato residenziale una quota crescente di immobili, spingendo i canoni a livelli del tutto incompatibili con le retribuzioni del comparto. Con uno stipendio d'ingresso che si aggira attorno ai 1.500 euro, la ricerca di un alloggio privato è diventata un'impresa impossibile, costringendo molti agenti, giovani ispettori e commissari, a rifugiarsi nell'estrema periferia con tempi di pendolarismo che si sommano a turni già pesanti e logoranti.

Le conseguenze di questo disagio non si limitano alla sfera personale dei singoli operatori, ma incidono direttamente sull'efficacia operativa dei servizi: il disagio alloggiativo scoraggia il radicamento sul territorio, alimenta un turnover costante che priva le città di personale esperto e mina la continuità delle attività di sicurezza.

Il paradosso è emblematico, ossia, servitori dello Stato che non riescono a permettersi di abitare nello stesso Stato che proteggono.

Alla luce di quanto esposto, Le chiedo un intervento risolutivo volto a garantire la piena e immediata applicabilità della norma richiamata, oltre una azione diretta ed immediata, anche attraverso istituti di deroga o provvedimenti di somma urgenza che consentano di estendere o rinnovare le assegnazioni alloggiative nelle more di una soluzione strutturale.

È essenziale che il disagio logistico non incida sulla serenità operativa del personale, in particolare nel momento di massimo impegno per la sicurezza nazionale.

Senza un piano che preveda affitti agevolati o foresterie moderne, le nostre città rischiano di diventare sicure di facciata ma prive di chi quella sicurezza deve garantirla stabilmente.

Conoscendo la sensibilità che Lei ripone riguardo il benessere lavorativo e personale appartenente alla Polizia di Stato, confido in un Suo sollecito e positivo riscontro.”.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

24.000€

Rata € **258**

MESI 120 | TAN 4,47% | TAEG 5,38%

**FINO AL
30 MAGGIO
2026**

**Clicca
e Scopri**

Criticità relative alla mancata previsione di "scorrimento" della graduatoria per il concorso interno a 411 posti da Vice Ispettore



Il SIULP, con una [nota del 6 maggio 2026](#), ha sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia le criticità di ordine sistematico e le disparità di trattamento che emergono dall'analisi del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in relazione ai concorsi a vice Ispettore. La prima criticità afferisce al fatto che l'ampliamento fino al 20% dei posti a bando è limitato ai concorsi da bandire nel 2026-2027 con l'effetto di escludere ogni ipotesi di scorrimento della graduatoria per il concorso interno, per titoli ed esame, a 411 posti da Vice Ispettore, indetto con

decreto 4 aprile 2024 e tuttora non concluso, che risulterebbe, nella successione delle procedure post-riordino, l'unico a non aver beneficiato di alcuna forma di scorrimento/ampliamento, pur collocandosi in un arco temporale in cui analoghe procedure hanno registrato, di fatto, l'utilizzazione degli idonei non vincitori.

Tale esito, decisamente irragionevole anche sotto il profilo dei principi generali dell'azione amministrativa (buon andamento, efficacia, economicità e coerenza delle scelte organizzative), determina un'evidente asimmetria nel trattamento del personale che ha partecipato a procedure omogenee, collocate nel medesimo contesto ordinamentale.

La nota del Siulp sottolinea come anche la giurisprudenza amministrativa, pur nella consapevolezza che l'utilizzazione delle graduatorie e lo scorrimento non costituiscono in via generale un diritto automatico dell'idoneo non vincitore, abbia più volte chiarito che la Pubblica Amministrazione, quando opera una scelta organizzativa tra alternative (ad es. indire nuove procedure ovvero utilizzare graduatorie ancora utili), deve rispettare i canoni di logicità e adeguatezza motivazionale, ai sensi dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Secondo il Siulp lo scorrimento (fino al totale assorbimento degli idonei non vincitori) del concorso a 411 Vice Ispettori consentirebbe:

- immissione più rapida di nuove unità nel ruolo, con effetti immediati sulla funzionalità degli uffici;
- riduzione delle carenze nel ruolo Ispettori (carenze che il SIULP ha più volte rappresentato come ormai strutturali e di rilevantissima entità);
- contenimento dei costi connessi a ulteriori procedure selettive, per la quota di fabbisogno che potrebbe essere coperta mediante graduatoria già formata.

Per le sopracitate ragioni il SIULP ha chiesto che, nella fase preparatoria del prossimo provvedimento di Legge sulla Sicurezza, sia introdotta una disposizione che:

1. preveda espressamente e chiaramente, per il concorso interno a 411 posti da Vice Ispettore (decreto 4 aprile 2024), la possibilità di ampliamento/scorrimento fino al totale scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, nei limiti della dotazione organica e delle capacità assunzionali.

In subordine:

2. che agli idonei non vincitori al concorso interno a 411 posti da Vice Ispettore (decreto 4 aprile 2024) venga riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle prossime procedure concorsuali per Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Dalla TARI alla TARIP



Dal 2026 la TARI verrà progressivamente sostituita dalla Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP).

La TARIP si propone di incentivare un comportamento più ecologico e responsabile nei confronti della gestione dei rifiuti premiando i comportamenti virtuosi.

Ad oggi, circa il 14,1% dei Comuni pari al 13,8% della popolazione italiana applicano già la TARIP con un'elevata diffusione nelle Regioni del Nord (94% del totale nazionale).

L'obbligatorietà della TARIP è subordinata alla condizione che il Comune abbia realizzato un sistema di misurazione "puntuale" della quantità dei rifiuti prodotti dalla singola utenza. Invero, mentre la TARI si basa su un sistema di

calcolo che prende in considerazione la superficie dell'immobile e il numero di persone che lo abitano, la TARIP è un sistema più equo e puntuale, che premia chi produce meno rifiuti e si calcola in base al volume o peso effettivo dei rifiuti prodotti. Con la tariffa corrispettiva puntuale, la bolletta si comporrà di tre parti:

- Quota fissa: determinata in base alla superficie dell'immobile.
- Quota variabile: basata sul numero effettivo di svuotamenti dei rifiuti. Ogni utente ha una quantità minima di svuotamenti annuali.
- Quota aggiuntiva variabile: scatta quando si supera questo numero; si paga un sovrapprezzo per ogni svuotamento aggiuntivo.

Inoltre, il costo degli svuotamenti è determinato in base al peso dei rifiuti conferiti e monitorato tramite chip sui contenitori, che registrano ogni svuotamento. Ciò consente di calcolare l'importo effettivo da pagare in modo preciso.

Altro importante aspetto è che con il passaggio da TARI a TARIP, la giurisdizione di riferimento non sarà più quella del giudice tributario ma quella del giudice ordinario (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, - sentenza del 4 marzo 2024, n. 236).

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

30/04 - Pubblicazione selezione interna straordinaria istruttori armi e tiro da assegnare istituti istruzione

04/05 - Direzione centrale per i servizi di ragioneria - Circolare Adeguamento requisiti pensionistici

04/05 - Legge di bilancio 30.12.2025 n. 199. Modifiche agli istituti per la tutela della genitorialità

05/05 - 234° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato da assegnare ai Gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro. Procedure di avvio al corso

05/05 - avvio procedure di scrutinio decorrenza 1° luglio 2026

06/05 - Convenzione DAZN

06/05 - Commissariato Istituito Lampedusa P.S. - Apertura straordinaria portale mobilità Ispettori

07/05 - FRONTEX - SECONDED NATIONAL EXPERT (SNE 2026-03)

07/05 - Seguito - Apertura straordinaria portale per il Commissariato distaccato di p.s. di Lampedusa (AG)

Quando il consumo di alcolici è causa di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) con la sentenza n. 03683/2026 del 27 febbraio 2026 ha annullato l'esclusione dal concorso di un candidato dichiarato inidoneo per «Riferito pregresso abuso di alcool», esclusivamente sulla base delle spontanee dichiarazioni fatte dallo stesso durante i colloqui con i sanitari della Polizia di Stato, nel corso degli accertamenti psico attitudinali, in merito all'incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel 2021 e in occasione del quale gli era stato riscontrato un

tasso alcolemico di 1,2 g/L, senza che fosse rilevata alcuna psicopatologia in atto né alcuna altra risposta compromettente al questionario anamnestico nel quale aveva, anzi, dichiarato di essere astemio.

Il ricorrente interessato aveva partecipato al concorso per esame e titoli a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai VFP1 e VFP4 e indetto con decreto del Capo della Polizia dell'11 aprile 2024.

Con ordinanza del 13 gennaio 2025, n. 94, il T.a.r. del Lazio accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte di una commissione medica in diversa composizione, riconoscendo prima facie integrato il lamentato difetto di istruttoria per essere stati *"...omessi gli approfondimenti previsti dalla direttiva dell'8 agosto 2024 recante le modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso in discussione, che, in proposito, impone di tener conto «[non solo] dell'anamnesi, [ma anche] della visita medica diretta e della valutazione degli esami ematochimici....."*.

Successivamente, nella fase di merito, lo stesso Tribunale riteneva fondato il ricorso dichiarando l'annullamento del provvedimento di esclusione, il consolidamento degli esiti delle prove alle quali il ricorrente era stato ammesso in via interinale nella fase cautelare e il suo inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale.

Secondo il Tribunale alla luce della tabella 1 allegata al d.m. 198/2003 che individua le «imperfezioni» e le «infermità» che ostano all'arruolamento nella Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3, c. 2, includendo tra queste, al punto 9, «Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi», il consumo di alcolici, per poter giustificare un giudizio di inidoneità di tipo sanitario, deve raggiungere la soglia patologica della "dipendenza" o, comunque, dell'eccesso abituale e avere, quindi, le caratteristiche di un'invalidità, incompatibile con il servizio nella Polizia di Stato; diversamente, un singolo episodio – ancorché possa, in caso di particolare gravità, incidere sul giudizio di affidabilità e disvelare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l'assenza dei requisiti di condotta richiesti ad un'agente di polizia (cfr. Cons. Stato, IV, 18 maggio 2017, n. 2353) – mal si presta a certificare, da solo, uno stato di anomalia o menomazione fisica, necessitando una simile diagnosi di ben altri riscontri (cfr. T.a.r. Roma, I-quater, ord. 15 gennaio 2026, n. 284).

Nei confronti del ricorrente, invero, non risultava effettuata alcuna indagine clinica "mirata" per accertare l'abuso di alcool né risultava acquisita eventuale documentazione relativa a fermi o procedimenti per guida in stato di ebbrezza potenzialmente rilevanti per la verifica del possesso delle qualità morali e di condotta.

La diagnosi di "abuso di alcool" era suffragata solo dal racconto dell'episodio del 2021 spontaneamente riferito nel corso del colloquio con il medico della Polizia di Stato del 26 settembre

2024 (che, comunque, si era espresso per l'assenza di «elementi psicopatologici pregressi o attuali»), un appiglio troppo debole per una diagnosi così grave (ed ostativa all'ammissione alle successive fasi del concorso).

Pertanto, secondo i giudici del TAR, l'esclusione violava anche i principi di proporzionalità e favor partecipazioni quali canoni ermeneutici della disciplina del concorso.

Ricalcolo del conguaglio fiscale connesso alla fruizione del doppio buono pasto - Richiesta di riesame



Si riporta il testo della [nota inviata il 29 aprile 2026 dalla Segreteria Nazionale](#) al Dipartimento della PS Ufficio Relazioni sindacali della Polizia di Stato:

“Con riferimento alle recenti determinazioni elaborate dall'Ufficio VIII – Gestione Amministrativo-Contabile del personale della Polizia di Stato degli Uffici Centrali, datate 27 aprile u.s., concernenti il ricalcolo del conguaglio fiscale relativo alla fruizione del doppio buono pasto da parte del personale della Polizia di Stato, si ritiene necessario sottoporre all'attenzione di codesta Amministrazione alcune osservazioni di carattere giuridico, applicativo e sindacale in ordine

all'impostazione interpretativa adottata.

In via preliminare, si ritiene di dover esprimere una ferma e netta contrarietà rispetto all'impostazione sottesa al provvedimento in esame, che appare non solo giuridicamente discutibile, ma anche lesiva delle prerogative sindacali e delle condizioni di lavoro del personale.

In particolare, si evidenzia la non cumulabilità dei buoni pasto nei casi in cui il personale sia impiegato, a giorni alterni, in doppio turno nella medesima giornata, così come disciplinato dall'art. 9, comma 7, dell'Accordo Nazionale Quadro.

Tale istituto, infatti, non costituisce in alcun modo una libera opzione organizzativa del lavoratore, bensì una modalità di impiego strettamente connessa ed esclusivamente riconducibile alle esigenze dell'Amministrazione. Non a caso, il ricorso al turno settimanale a giorni alternati è assoggettato a preventivo accordo con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 7, comma 6, dell'ANQ, a conferma della sua natura eccezionale e della necessità di un bilanciamento dell'esigenza dell'Amministrazione con le tutele del personale.

Appare, pertanto, del tutto inaccettabile che le conseguenze economiche derivanti da scelte organizzative unilaterali o comunque imputabili all'Amministrazione possano ricadere sui colleghi, mediante un'interpretazione che finisce per penalizzare proprio coloro che assicurano, con flessibilità e spirito di servizio, la funzionalità degli uffici.

A ciò si aggiunga che l'espletamento del doppio servizio giornaliero effettuato a giorni alterni, nei termini sopra richiamati, non determina in alcun caso il superamento dell'orario settimanale contrattualmente previsto delle 36 ore, escludendo dunque qualsiasi presupposto che possa giustificare un trattamento fiscale deteriore e penalizzante rispetto tutti gli altri.

In primo luogo, si rileva come l'inquadramento del secondo buono pasto quale componente eccedente i limiti di esenzione fiscale sollevi evidenti perplessità, laddove non tenga adeguatamente conto della natura giuridica dell'istituto.

Quest'ultimo, si configura quale misura sostitutiva del servizio mensa e, pertanto, strettamente funzionale all'organizzazione del lavoro e alle esigenze dell'Amministrazione, piuttosto che espressione di una capacità contributiva ulteriore in capo al dipendente.

Tale impostazione appare non coerente con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella misura in cui determina un trattamento deteriore per il personale impiegato in condizioni operative

particolarmente gravose, finendo per assoggettare a imposizione fiscale una prestazione che non ha natura retributiva in senso proprio, bensì meramente compensativa di un servizio non reso dall'Amministrazione.

Sotto ulteriore e concorrente profilo, desta rilevanti perplessità la modalità di applicazione retroattiva del meccanismo di recupero delle somme ritenute indebitamente non assoggettate a imposizione, con riferimento a periodi d'imposta già conclusi.

Tale modalità operativa appare porsi in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento legittimo e buona fede nei rapporti tra amministrazione e amministrati, come costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa e tributaria, nonché con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Non può, inoltre, essere trascurato come la fruizione del doppio buono pasto derivi, nella generalità dei casi, da esigenze di servizio non derogabili, connesse a turnazioni prolungate, impieghi operativi continuativi e situazioni in cui risulta oggettivamente impossibile accedere al servizio mensa o usufruire di adeguate pause per la consumazione dei pasti. In tale contesto, l'eventuale assoggettamento a imposizione fiscale della quota eccedente si traduce, di fatto, in un aggravio economico a carico dei colleghi direttamente derivante dall'organizzazione del servizio, determinando una evidente distorsione del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e trattamento economico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il SIULP ritiene imprescindibile un complessivo riesame della materia, volto a ricondurre l'interpretazione e l'applicazione della normativa fiscale entro un quadro coerente con i principi generali dell'ordinamento, con le disposizioni pattizie vigenti e con le peculiarità del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato.

Si rappresenta, pertanto, l'esigenza che codesta Amministrazione voglia sospendere, in via cautelativa, ogni iniziativa volta al recupero delle somme, attivando contestualmente un confronto istituzionale con le Organizzazioni Sindacali, nonché promuovendo, nelle sedi competenti, un intervento chiarificatore idoneo a scongiurare interpretazioni suscettibili di determinare effetti irragionevolmente penalizzanti per il personale interessato. In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti."

Adeguamento requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita



Con [circolare prot. 0051409 del 23 aprile 2026](#), la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della P.S. ha reso noto che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12 quater del decreto- legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati adeguati i requisiti di accesso

al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2027 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 3 mesi.

L'argomento è stato diffusamente trattato su queste pagine e precisamente nel [n. 13 del 28 marzo 2026](#).

Modifiche agli istituti per la tutela della genitorialità



Con [circolare n. N. 333-ORD/prot.001984 del 4 maggio 2026](#), il Dipartimento della P.S. ha diramato istruzioni in ordine all'applicazione, al personale della Polizia di Stato, delle disposizioni della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, che ha apportato una serie di modifiche agli istituti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

In primis, l'art. 1 comma 219, lett. a), ha innalzato il limite temporale previsto per la fruizione dell'istituto del

congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, al quale si può accedere, oggi, entro i primi "quattordici (prima dodici) anni di vita" del minore.

Il medesimo innalzamento è stato previsto, dall'art. 1, comma 219, lett. d), per la fruizione del congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 151/2001. Infatti, secondo l'attuale disciplina, "Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni (prima dodici) dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età."

Inoltre, con l'art. 1, comma 219, lett. b), è stata innalzata l'età del minore entro la quale fruire del prolungamento del congedo parentale, riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 in caso di minore con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ora è fissata "entro il compimento del quattordicesimo (prima dodicesimo) anno di vita del bambino";

Con l'art. 1, comma 220, della legge n. 199/2025, poi, è stato modificato, in senso maggiormente favorevole al lavoratore, l'istituto del congedo per la malattia del figlio di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 151/2001.

Segnatamente, il beneficio è, oggi, fruibile per l'astensione dal lavoro per le malattie di ogni figlio di "età compresa fra i tre e i quattordici (prima otto) anni" fino a "dieci giorni (prima cinque) lavorativi all'anno", ferma restando l'assenza di indennizzo.

Con specifico riguardo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato, la circolare rammenta che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, "I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio."

I commi 3 e 4 della medesima disposizione riguardano, rispettivamente, il congedo per malattia del figlio di età non superiore a tre anni, per il quale non viene ridotto il trattamento economico percepito fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi l'anno, e il congedo per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, per il quale, invece, non è previsto alcun trattamento economico.

Per ciò che concerne i congedi per malattia del figlio di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, non essendoci altra disposizione normativa utile, troverà applicazione la disciplina generale di cui all'art. 48 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si fa presente, peraltro, che gli innalzamenti riportati trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi di assenza fruiti a mente delle disposizioni richiamate fino al 31 dicembre 2025 i limiti temporali rimangono quelli previgenti.

Restano ferme, infine, le ulteriori disposizioni sancite in materia di tutela della genitorialità dal d.lgs. n. 151/2001, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica cosiddetti "contrattuali".

Servizio Centrale di Protezione e Nuclei Operativi di Protezione - Mancata corresponsione dei compensi per lavoro straordinario resi nel mese di marzo

Si riporta il testo della [nota inviata il 5 maggio 2026 dalla Segreteria Nazionale](#) al Dipartimento della PS Ufficio Relazioni sindacali della Polizia di Stato:

"I colleghi del Servizio Centrale di Protezione e dei Nuclei Operativi di Protezione, dopo aver verificato i cedolini relativi allo stipendio del mese di maggio, hanno dovuto constatare, con rammarico, la mancata corresponsione delle somme spettanti per il lavoro straordinario svolto nel mese di marzo.

La questione non si limita al possibile errore tecnico e al conseguente danno economico, ma evidenzia soprattutto una grave carenza sul piano della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Tale mancanza ha inevitabilmente generato un diffuso disagio tra il personale interessato. Risulta, infatti, del tutto inaccettabile che le informazioni siano state rese note soltanto nella giornata di ieri e, peraltro, solo a seguito delle legittime segnalazioni avanzate dagli stessi operatori.

Una simile modalità operativa denota scarsa trasparenza e una gestione tardiva della comunicazione, elementi che finiscono per compromettere il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione e il proprio personale, il quale opera quotidianamente con senso di responsabilità e spirito di sacrificio per garantire la sicurezza del Paese.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un intervento urgente da parte di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, finalizzato a fornire un chiarimento puntuale circa le cause che hanno determinato tale criticità, a definire una tempistica certa per la sua risoluzione e a illustrare le modalità con cui si intende procedere al pagamento delle somme dovute ai colleghi, sulle quali gli stessi fanno affidamento per le esigenze quotidiane.

Nel sottolineare l'urgenza che il caso richiede, in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti."

Tavolo per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio

Il 5 maggio 2026 si è riunito il tavolo per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio. L'incontro, coordinato dal Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Prefetto Maria de Bartolomeis, è stato presieduto dal Direttore della Dagep - Prefetto Armando Forgione, ed ha visto la presenza di una qualificata delegazione dell'Amministrazione. Erano infatti presenti il Direttore Centrale di Sanità Clementina Moschella, il Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, il Direttore della Scuola Superiore della Polizia di Stato Mario Viola, oltre al gruppo di Psicologi della Polizia

di Stato che si occupano specificamente della tematica in oggetto.

Un resoconto dettagliato della riunione è disponibile al seguente link:

<https://siulp.it/esito-riunione-5-maggio-2026-tavolo-per-la-prevenzione-e-la-gestione-delle-situazioni-di-disagio/>

Intercettazioni ambientali in locali privati e condivisi con un Parlamentare



La Corte costituzionale con sentenza n. 47/26 del 24 febbraio 2026 (depositata il 3 aprile 2026), ha respinto un ricorso del Senato contro la Procura della Repubblica di Catania sancendo la legittimità della disposizione di un'intercettazione ambientale in un locale in uso a un membro dell'Assemblea regionale siciliana, situati in un'unità immobiliare che ospitava anche la sede della segreteria politica di una senatrice.

Il Senato sosteneva che la Procura aveva violato l'articolo 68 della Costituzione sotto due distinti profili. Da un lato, essa avrebbe effettuato intercettazioni a

carico della stessa senatrice senza richiedere l'autorizzazione preventiva del Senato, come invece prescritto dal terzo comma della disposizione costituzionale. Dall'altro, nel momento in cui ha installato le microspie, la polizia giudiziaria avrebbe compiuto una "perquisizione" dei locali utilizzati dalla parlamentare, in assenza, anche in questo caso, di autorizzazione da parte della Camera competente, in violazione del secondo comma dello stesso articolo 68 della Costituzione.

La Corte ha anzitutto escluso che la Procura abbia eseguito intercettazioni direttamente rivolte nei confronti della senatrice. L'unità immobiliare nella quale le intercettazioni sono state eseguite, composta da una dozzina di locali per una superficie di circa 350 metri quadri, era stata concessa in comodato, con due distinti contratti, tanto alla senatrice quanto all'indagato, i quali l'avevano entrambi adibita a propria segreteria politica.

La Corte ha osservato, in proposito, che la mera titolarità di un contratto di comodato sull'intero immobile da parte di un parlamentare non può di per sé precludere l'attivazione di intercettazioni in singoli locali di fatto utilizzati soltanto dal non parlamentare, onde "evitare l'ovvio rischio che la contemporanea presenza di altrui titoli di godimento sulla stessa, ovvero il suo uso in comune con altre persone, possano porre anche il non parlamentare al riparo da atti di indagine esperibili nei confronti di qualunque consociato che non goda della guarentigia".

Nel caso in esame, l'attività di intercettazione era stata svolta unicamente nei tre locali che erano risultati utilizzati in via esclusiva dall'indagato per la propria attività politica, tanto che la voce della senatrice era stata registrata in un numero assai limitato di occasioni, a fronte di numerosissime conversazioni riconducibili all'indagato.

In secondo luogo, la Corte ha escluso che l'intenzione della Procura fosse quella di intercettare indirettamente la senatrice, che è rimasta del tutto estranea all'indagine.

La circostanza che, in ragione della relazione affettiva che la legava all'indagato, fosse prevedibile che qualche sua conversazione potesse essere registrata non è sufficiente, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di articolo 68 della Costituzione, a far scattare un obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza del parlamentare. Tale obbligo sussiste, infatti, soltanto laddove il reale destinatario dell'atto di indagine sia il parlamentare: ciò che nel caso in esame doveva senz'altro escludersi.

Infine, la Corte ha ritenuto che – nell'effettuare un accesso notturno per collocare le microspie – la polizia giudiziaria non abbia realizzato una perquisizione dei locali riconducibili alla senatrice. Infatti, a quanto risulta dagli atti, la polizia giudiziaria si è limitata alle attività strettamente necessarie per individuare quali fossero i locali utilizzati esclusivamente dall'indagato, nei quali sono state poi eseguite le intercettazioni, debitamente autorizzate dal GIP competente.

(Fonte: Corte Costituzionale).